

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01.08.2012

Decreto n. 20 del 9 gennaio 2018

Ordinanza 52/2016 – Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali

Decima (10^a) assegnazione definitiva di contributi a favore del Comune di Mirandola (MO).

Visti:

- la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante *“Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- Il D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25.02.2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;

Richiamata l'Ordinanza n. 27 del 23.08.2012 con la quale sono stati integrati i criteri di ammissibilità per gli interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza

già individuati all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 27 del 13.11.2017 con la quale, al punto n. 9 del dispositivo, vengono individuate ed accantonate, nell'importo di Euro 8.511.029,73, le risorse finanziarie per far fronte alle necessità relative agli *interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali*;

Dato atto che la trasmissione della rendicontazione tecnico-amministrativa dovrà avvenire mediante supporto cartaceo all'*Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012*, in osservanza dei criteri e delle disposizioni, ove applicabili, del l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 23.11.2012 recante *“Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisori e di messa in sicurezza urgenti”*;

Vista la seguente richiesta inoltrata alla ARRI (Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012):

- a) Comune di Mirandola – nota prot. 34962/2017 assunta al protocollo regionale CR.2017.0040147 del 20.11.2017 con la quale viene rappresentata l'esigenza di finanziare l'intervento di manutenzione, ripristino e rafforzamento delle opere provvisorie installate sul Palazzo Municipale sito in p.zza Costituente n. 1 a Mirandola (MO), per un importo, comprensivo dell'I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 109.750,73;

Evidenziato che la compilazione del modulo *“Allegato 3 – Scheda opera provvisoria urgente”*, richiede l'esplicita individuazione dell'evento sismico di riferimento tra quello del 20 e 29 maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisori e gli eventi sismici;

Rilevato che l'intervento in argomento costituisce lavorazioni urgenti propedeutiche alla realizzazione dell'opera definitiva di ripristino e miglioramento sismico, già inserita nel Piano dei Beni Culturali, al seguente ordinativo:

N. Ordine	Ente attuatore	Denominazione immobile
137	Comune di Mirandola	Palazzo Municipale

Vista l'approvazione dell'*“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 11/10 ai sensi del D. Lgs. N. 163/06”* con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 683 del 08.06.2015;

Atteso che la ARRI (Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012), ha rilasciato, relativamente alla richiesta sopracitata, la seguente attestazione di congruità economica:

Richiesta	Ente attuatore	Protocollo	Importo (€)
punto a)	Comune di Mirandola	PG.2017.761264	85.134,57

Considerato che il predetto intervento riveste carattere di urgenza ed in linea di massima, si può ritenere, sulla base della documentazione ad oggi presentata e sulla base della citata rimodulazione, ammissibile e finanziabile;

Ritenuto di subordinare l'attuazione degli *interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali*:

1. all'acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004;
2. nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all'elenco della Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l'agibilità alle strutture, alla condizione che il progetto strutturale debba essere esaminato e rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell'inizio dei lavori;
3. per gli interventi provvisori di messa in sicurezza per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, alla adozione di appositi interventi finalizzati a correggere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto, si possa procedere ad assegnare, in via definitiva, il seguente finanziamento:

- a) Comune di Mirandola – Intervento di manutenzione, ripristino e rafforzamento delle opere provvisori installate sul Palazzo Municipale sito in p.zza Costituente n. 1 a Mirandola (MO);

Dato atto che la somma complessiva da assegnare risulta essere pari ad Euro 85.134,57;

Preso atto:

- che la spesa di Euro 85.134,57 risulta compresa nell'importo di Euro 8.511.029,73 autorizzato con la citata propria ordinanza n. 27 del 13.11.2017, il cui finanziamento è stato assicurato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di prendere atto della richiesta inoltrata dal Comune di Mirandola al fine di ottenere contributi per *“Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali”*;
- 2) di approvare, come descritto nelle premesse al presente atto, la seguente congruità economica di spesa:
 - a) Comune di Mirandola (MO) – PG.2017.761264 – Euro 85.134,57;
- 3) di assegnare, in via definitiva, il seguente finanziamento:
 - a) l'intervento di manutenzione, ripristino e rafforzamento delle opere provvisorie installate sul Palazzo Municipale sito in p.zza Costituente n. 1 a Mirandola (MO), per un importo, comprensivo dell'I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 85.134,57;
- 4) di stabilire che gli interventi finanziati dovranno comunque svilupparsi nei limiti degli importi concessi e nel rispetto delle normative vigenti;
- 5) di stabilire che per l'esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi in trattazione si applicano le disposizioni in allegato all'ordinanza commissariale n. 82 del 23.11.2012, dando atto che la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa e le richieste di erogazione dei fondi dovranno avvenire mediante supporto cartaceo all'*Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012*;
- 6) di evidenziare che, per il riconoscimento delle Spese Tecniche, i soggetti attuatori debbono fare riferimento al Punto *“4. Spese generali e tecniche”* delle disposizioni in allegato all'ordinanza commissariale n. 82/2012;
- 7) di stabilire che la spesa per gli interventi in trattazione, è subordinata all'acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
- 8) di stabilire che, nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all'elenco della Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l'agibilità alle strutture, deve essere esaminato il progetto strutturale e rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell'inizio dei lavori;
- 9) di stabilire che per gli interventi provvisori di messa in sicurezza per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, i soggetti attuatori sono tenuti ad adottare appositi interventi finalizzati a correggere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;

- 10) di stabilire che i soggetti attuatori, prima di dare corso a interventi sui beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, rilasciata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
- 11) di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto, adeguino le proprie azioni a quanto previsto dal codice antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e successive modifiche integrazioni, nonché alle *“Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” approvate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero dell'Interno con Deliberazione del 15.10.2012, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 262 del 09.11.2012;*
- 12) di dare atto che la spesa di Euro 85.134,57 risulta compresa nell'importo di Euro 8.511.029,73 autorizzato con la citata propria ordinanza n. 27 del 13.11.2017, il cui finanziamento è stato assicurato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 13) di stabilire che se, nelle successive fasi progettuali e procedurali, dalla documentazione presentata emergano elementi di incongruità dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato potrà dettare specifiche prescrizioni al fine di rendere ammissibili gli interventi o procedere alla revoca, totale o parziale, del finanziamento assegnato provvisoriamente;
- 14) di stabilire che eventuali economie realizzate nell'attuazione degli interventi rientreranno nella disponibilità dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01.08.2012, e non potranno essere utilizzate per interventi diversi da quelli autorizzati.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)